

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### **CER**

#### **Communications Emergency Rescue**

(già Corpo Emergenza Radioamatori dal 1992)

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Al fine di adeguare le norme statutarie dell'Associazione Corpo Emergenza Radioamatori - Coordinamento Provinciale di Bologna a forme organizzative più attuali, nonché per rendere compatibili le finalità associative a più ampi ambiti solidaristici, l'Assemblea dei Soci del Corpo Emergenza Radioamatori – Coordinamento Provinciale di Bologna, in data 15 marzo 2014 ha approvato con maggioranza legale le seguente modifica statutaria

### TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

#### art.1 (denominazione)

L'Associazione Corpo Emergenza Radioamatori Coordinamento Provinciale di Bologna, acronimo (A.C.E.R.), costituita il 10 novembre 1993, modifica la propria denominazione in:

#### **Communications Emergency Rescue**

l'acronimo dell'associazione è  
**CER**

l'associazione è senza fini di lucro, è apolitica, aconfessionale e senza pregiudizi di razza o di stato sociale

#### art.2 (sede)

L'associazione ha sede principale in Italia, nel Comune di Castel San Pietro Terme, via Croce Conta, 1700, con ambiti di operatività nazionale ed internazionale.

L'associazione può essere costituita da altre associazioni affini in Italia o all'estero, dotate di piena autonomia operativa, giuridica e patrimoniale. Tali organismi, aventi proprio statuto, codice fiscale, bilancio e legale rappresentante, saranno autorizzati ad utilizzare il nome CER – Communications Emergency Rescue, seguito da altra identificazione specifica.

#### art.3 (Efficacia dello Statuto)

L'associazione di volontariato CER è disciplinata dal presente Statuto, che ha validità temporale illimitata, ed agisce nei limiti delle leggi nazionali e regionali e dei principi generali

dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

art.4  
(Modifica dello Statuto)

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell' Assemblea degli Iscritti e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

TITOLO SECONDO  
SCOPO E FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

art.5  
(Scopo)

Attraverso l'attività senza fini di lucro dei propri volontari l'Associazione di Volontariato CER persegue lo scopo della solidarietà civile, culturale e umanitaria. L'ambito di intervento principale è quello della Protezione Civile.

art.6  
(Finalità)

Poiché le telecomunicazioni rappresentano un settore strategico sia per il superamento degli stati di crisi conseguenti ai disastri di tipo naturale o indotti dall'uomo, sia per l'accesso alle essenziali condizioni dello stato socio-economico degli individui, CER si propone le seguenti principali finalità:

- la realizzazione di reti comunicative di emergenza, integrative o sostitutive di quelle ordinarie, nell'ambito degli interventi di Protezione Civile, mediante l'adozione di infrastrutture tecnologiche adeguate e con l'opera specialistica dei propri volontari, senza finalità di lucro;
- la progettazione, la realizzazione e la pianificazione operativa, senza finalità di lucro, di infrastrutture comunicative per i contesti emergenziali della Protezione Civile e degli Aiuti Umanitari, in accordo con le disposizioni tecniche nazionali ed internazionali che disciplinano il settore delle telecomunicazioni ivi compreso il servizio di Radioamatore;
- la promozione di attività di ricerca e sperimentazione delle nuove tecnologie atte a migliorare l'efficienza e l'affidabilità del servizio o delle reti comunicative di emergenza senza finalità di lucro;
- la collaborazione senza fini di lucro con gli enti istituzionali preposti alle attività di Protezione Civile in relazione al settore delle telecomunicazioni;
- la collaborazione senza fini di lucro con altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, Nazionali ed Internazionali, operanti negli ambiti del Volontariato di Protezione Civile, dell'Ambiente, della Cultura, dell'Assistenza Umanitaria.

## TITOLO TERZO PATRIMONIO E RISORSE

### art.7 (Patrimonio)

Il patrimonio Sociale è costituito da beni immobili e mobili, contributi, donazioni e lasciti, fondi di riserva costituiti dall'avanzo di gestione, rimborsi e convenzioni previsti dalla legge;

### art.8 (Le risorse e i beni)

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali.

I beni di CER sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquisiti da CER e sono ad esso intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nelle sedi di CER sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

### art.9 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Legale Rappresentante e il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

### art. 10 (Convenzioni)

Le convenzioni con Enti, Istituzioni, Organizzazioni, per l'erogazione di servizi, secondo i termini e le finalità associative, sono stipulate dal Legale Rappresentante ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

### art.11 (Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento dell'Associazione l'attivo netto sarà devoluto per intero ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore ed in conformità a quanto a questo riguardo sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci, escluso in ogni caso ogni divisione di detto attivo tra i membri.

## TITOLO QUARTO IL BILANCIO

### art.12 (Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di febbraio successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il 30 marzo seguente.

### art.13 (Bilanci)

I bilanci dell'Associazione CER sono annuali. I bilanci consuntivi contengono tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, i bilanci preventivi contengono le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio dell'anno successivo.

I bilanci preventivi e consuntivi sono deliberati dal Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. I bilanci consuntivi e preventivi sono resi disponibili per la consultazione 15 giorni prima della seduta e possono essere visionati da ogni aderente.

## TITOLO QUINTO GLI ADERENTI

### art.14 (Partecipazione)

Possono far parte dell'associazione CER, persone fisiche che condividono le medesime finalità e concorrono ai medesimi scopi di solidarietà.

L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica, razziale o religiosa.

### art.15 (Categorie di Soci)

Sono previste le seguenti categorie di soci: Fondatori, Ordinari, Onorari.

### art.16 (Soci Fondatori)

La qualifica di Socio Fondatore viene riconosciuta a coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo

art.17  
(Soci Ordinari)

La qualifica di socio Ordinario può essere riconosciuta alle tutte le persone fisiche che:

- abbiano raggiunto la maggiore età
- godano dei diritti civili
- siano di ineccepibile moralità
- accettino di operare come Volontari nel rispetto statutario CER con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione
- diano la loro disponibilità a partecipare alle iniziative promosse
- facciano esplicita domanda scritta

art.18  
(Soci Onorari)

Possono essere nominati soci onorari persone fisiche o enti ed associazioni, che si siano particolarmente distinti nel settore delle Telecomunicazioni di Protezione Civile, ancorché non appartenenti a CER

La nomina dei soci onorari avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci onorari non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i soci ordinari

art.19  
(Ammissione)

Le domande di ammissione a CER vengono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo, secondo i requisiti del presente Statuto. In caso di rifiuto, il richiedente può interporre ricorso alla prima convocazione utile dell'assemblea dei soci. Ai membri ammessi a CER viene consegnato il contrassegno di riconoscimento, che gli aderenti si impegnano a restituire in caso di perdita di diritto.

art.20  
(Diritti)

Gli aderenti all'organizzazione danno il diritto di eleggere e di essere eletti a tutte le cariche associative. Hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento a tutti gli atti amministrativi e contabili dell'associazione. Gli aderenti hanno il diritto di partecipare con diritto di voto a tutte le assemblee e a tutte le iniziative ed attività dell'associazione

art.21  
(Doveri)

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà e lealtà ed attuato con correttezza e buona fede.

I membri di CER sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

art.22

(Perdita dell'appartenenza, esclusione, sospensione delle cariche)

L'appartenenza a CER si perde per dimissioni esplicite scritte, dimissioni tacite rappresentate dal mancato pagamento della quota sociale annuale, esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso de CER.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato attraverso lettera contenete le motivazioni dettagliate.

L'esclusione viene ratificata dalla prima assemblea dei soci in convocazione, alla quale sarà obbligatoriamente invitato anche l'interessato, che potrà ricorrere ed esplicitare la propria posizione.

I Soci che ricoprono Cariche Sociali, sono automaticamente sospesi dalle funzioni se sottoposti a giudizio penale.

art.23

(Responsabilità ed assicurazioni)

Gli aderenti di CER sono assicurati per infortunio, invalidità e per la responsabilità civile verso terzi.

CER risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

CER può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO SESTO

ORGANI

art.24

(Organi dell'associazione)

Organi dell'Associazione CER sono:

- a) l'Assemblea dei Soci Ordinari iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo dell'Associazione CER
- c) il Presidente dell'Associazione CER;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

art.25  
(l'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invito a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 30 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

art.26  
(l'Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone previamente il numero dei componenti, attraverso votazioni a scrutinio segreto
- d) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento per l'anno sociale successivo;
- e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- g) decide sulla decadenza dei soci;
- h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

art.27  
(l'Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

art.28  
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 o 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso almeno 7 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente il suo Vicario e li revoca;
- b) nomina il segretario;
- c) predispose il programma annuale di attività da presentare all'Assemblea;
- d) attua la gestione delle attività e dei programmi;
- e) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- f) conferisce procure generali e speciali;
- g) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- h) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- i) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- j) delibera in ordine all'esclusione dei soci

Nel caso di recesso dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, la sostituzione può avvenire con:

- a) la nomina proposta dal Consiglio Direttivo del primo dei non eletti e la successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci
- b) l'elezione del sostituto da parte dell'Assemblea dei Soci

Nel caso della mancata maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata entro 20 giorni da parte dei rimanenti in carica, l'Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni.

art.29  
(Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e coordina tutte le iniziative di gestione delle attività in ambito di emergenza di Protezione Civile. Il Presidente rende operative le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate da un Vicario nominato all'interno del Consiglio Direttivo.



In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

art.30  
(Durata delle Cariche)

Tutte le cariche sociali hanno durata anni tre, sono rinnovabili e sono ricoperte a titolo gratuito.

TITOLO SETTIMO  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art.31

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.